

www.ftbcc.it

BCC

Federazione
Banche di Credito Cooperativo
Toscana

La Riforma del Credito Cooperativo

Roberto Frosini
Direttore FTBCC

Dopo la riforma delle banche popolari, perché la Riforma delle BCC?

Lo ha chiesto l'Europa per:

- 1) Consolidare il sistema BCC in una **prospettiva di GRUPPO**
- 2) **Favorire la patrimonializzazione** del sistema, sia a livello di CAPOGRUPPO che a livello di singola BCC
- 3) Favorire la razionalizzazione del sistema tramite **economie di scala**
- 4) **Prevenire situazioni di «crisi»** con l'attribuzione alla CAPOGRUPPO di poteri effettivi .

Per le Banche di Credito Cooperativo è una sorta di RIVOLUZIONE COPERNICANA

- Si passa da una situazione di TOTALE AUTONOMIA della BCC ad una situazione di **AUTONOMIA GUIDATA e CONTROLLATA**
- Per fare questo, giuridicamente è stata scelta la strada del **GRUPPO ORIZZONTALE (controllo per contratto)**, considerato che nelle cooperative sarebbe impossibile il GRUPPO VERTICALE (controllo per possesso).

I Capisaldi della Riforma

- La BCC rimane una **cooperativa** («una testa un voto») **a mutualità prevalente** (limiti alla distribuzione dei dividendi e riserve indivisibili).
- La BCC continuerà ad avere la sua **assemblea** che elegge gli **organi sociali**
- L'**importo massimo sottoscrivibile** di **capitale sociale** passa da 50.000 a 100.000 euro
- Il numero minimo di **soci** passa da 200 a 500.

- E' istituito il **GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO**
- La capogruppo deve essere una **SPA BANCARIA** con PATRIMONIO di almeno 1 MILIARDO di euro
- Le BCC possiedono **la maggioranza delle azioni** della capogruppo
- Le BCC sono «implicitamente» obbligate ad **aderire ad un GRUPPO**. Chi non aderisce deve trasformarsi in SPA o liquidarsi, devolvendo il patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione/sviluppo della cooperazione.

Il Gruppo Bancario Cooperativo è composto da :

- 1. la capogruppo SPA bancaria**
 - 2. le BCC aderenti**
 - 3. le società bancarie, finanziarie, strumentali controllate direttamente dalla capogruppo**
 - 4. eventuali sottogruppi territoriali** facenti capo ad una banca SPA sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo.
- Nelle province autonome di Trento e Bolzano si possono costituire autonomi GRUPPI BANCARI COOPERATIVI, formati dalle BCC che hanno ivi la sede legale e da una capogruppo SPA, il cui requisito di PN è fissato da Bankit

Il Contratto di Coesione

- Il legame tra la capogruppo e le BCC aderenti si formalizza tramite un **CONTRATTO DI COESIONE**.
- Nel contratto è individuata la banca spa capogruppo che ha il **potere di DIREZIONE e COORDINAMENTO del GRUPPO**.
- Tra la capogruppo e le BCC esiste **un sistema di GARANZIE IN SOLIDO**, previsto nel contratto. Questo elemento è decisivo ai fini della redazione di un bilancio consolidato di gruppo.

- Sempre nel **contratto** sono stabiliti i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina e revocare **esponenti aziendali** delle BCC.
- Sempre nel **contratto** vengono indicati i poteri della capogruppo, **proporzionati alla rischiosità** delle banche aderenti (*grande sfida intellettuale ed organizzativa !!*).

- Tra capogruppo e BCC (ed anche tra eventuali capogruppo territoriali e BCC) non si applicano le norme del Codice Civile sulle partecipazioni incrociate.
- La capogruppo può sottoscrivere, senza limiti di importo, capitale delle BCC nella forma di «azioni di finanziamento» di cui al 2526 C.C. (come i sistemi di garanzia e i Fondi mutualistici).

Le istruzioni applicative

- MEF e Bankitalia devono emanare le ISTRUZIONI APPLICATIVE (*ad es. sul contenuto minimo del contratto di coesione, sui requisiti organizzativi minimi della capo-gruppo, ecc.*)

>>>NON C'È UN TERMINE PER L'EMANAZIONE DI TALI NORME<<<

- Il GRUPPO è operativo entro i 18 mesi successivi all'emanazione delle ISTRUZIONI APPLICATIVE.

Clausola di WAY OUT

- Le BCC con patrimonio superiore ai 200 milioni al 31/12/2015, anche congiuntamente a BCC con un patrimonio inferiore, **possono** NON aderire al GRUPPO ed evitare la devoluzione del PATRIMONIO, **SE**:
 1. entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto presentano a BANKITALIA un'istanza, anche congiunta, con la quale conferiscono l'azienda ad una SPA bancaria (*...quindi entro il 15 giugno...*)
 2. all'atto del conferimento pagano un'imposta pari al 20% del Patrimonio netto che risulta al 31/12/2015.

- Con il conferimento dell'azienda bancaria, la cooperativa rimanente **mantiene le riserve al netto del 20% pagato, modifica l'oggetto sociale e conserva le clausole mutualistiche** (ad es. riserve indivisibili)
- Bankitalia ha **18 mesi** di tempo dall'emanazione delle istruzioni applicative per **rispondere all'istanza**.

Fondo Temporaneo delle BCC

- Durante la fase di costituzione del GRUPPO, l'obbligo di adesione ad un GRUPPO (*si tratta implicitamente di un obbligo, perché l'adesione è necessaria ai fini della conservazione della licenza bancaria*) è assolto aderendo ad un apposito FONDO.
- Tale FONDO
 - ✓ è temporaneo (fino al momento dell'adesione ad un GRUPPO)
 - ✓ è promosso da Federcasse
 - ✓ favorisce processi di consolidamento e di concentrazione delle BCC.

P.S.: è evidentemente un FONDO semi-obbligatorio (per cercare di non incorrere nella disciplina sugli AIUTI DI STATO).

...grazie per l'attenzione!

Roberto Frosini
Direttore **Federazione Toscana BCC**

